



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prim DVA - 2011 - 0022930 del 14/09/2011

Prot. N. DVA-4RI-CP-00 (2011.0006)

Ref. - Stelinda: 30359 del 3 giugno 2011

REGIONE PIEMONTE	
DIREZIONE AMBIENTE - 10	
14 SET. 2011	
Prot. N. <u>15954</u>	Fec. _____
Classifica. <u>13200.50</u>	_____

Alla Provincia di Mantova
Settore Ambiente
Via Don Maraglio 4
46100 Mantova
FAX 0376 366956

e p.c.

Alla Regione Lombardia
DG Ambiente Energia e Reti
Piazza Città della Lombardia 1
20124 Milano

Alla Regione Piemonte
Capofila in materia ambientale
Direzione Ambiente
Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino
Fax 011-4323961 / 011.4323771

OGGETTO: Coordinamento della procedura di rinnovo dell' Autorizzazione Integrata Ambientale per gli impianti di cui all' allegato VIII, parte II, del D.Lgs. 152/06 e smi e della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA / VIA

Con la nota che si riscontra codesta Provincia ha chiesto chiarimenti, poi sollecitati con nota 44502 del 24 agosto 2011, a questo Ministero e alla Regione Lombardia, che legge per conoscenza, circa l'eventuale necessità, all'atto del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, di sottoporre a VIA o a verifica di assoggettabilità alla VIA impianti produttivi già in esercizio e già dotati di AIA.

A riguardo si rappresenta che, a giudizio di questo Ministero, tale necessità non sussiste e che pertanto nei procedimenti di competenza statale non è stato considerato come requisito necessario al rinnovo dell'AIA la conclusione di una valutazione VIA sull'intero impianto.

Ciò sia in considerazione delle difficoltà tecniche e concettuali ad effettuare una valutazione di VIA *ex post*, sia per la natura stessa dei procedimenti di VIA (che sono avviati su istanza di parte), sia perché, a tali fini, non pare connotarsi alcuna peculiarità dell'AIA rispetto a qualunque altra autorizzazione ambientale all'esercizio, rinnovata in mancanza di VIA.

Pertanto, in considerazione delle competenze regionali in materia di coordinamento delle procedure VIA ed AIA, si rimanda codesta Provincia alle determinazioni della Regione Lombardia sulla questione.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mariano Grillo)

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Documento conforme all'originale.

Composto da n. 1 fogli
e n. 1 fascicolo.

Ufficio Mittente: Div. IV - Sezione Controllo e Prevenzione Integrata
DIRIGENTE: Giuseppe La Presti
CAPO SEZIONE: Milica Astorico@minambiente.it - tel 06 5722 5924
DVA-4RI-CP-01 - 011-43036 000

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 06-57223001 Fax 06-57223040
e-mail: dva@minambiente.it



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AMBIENTE

Direzione A - Affari giuridici e politica di coesione

ENV.A.3 Politica di coesione e valutazioni dell'impatto ambientale

Il Capo Unità

Brussels, 20 JUL. 2011
ENV A.3./JP/sb Ares(2011)496005

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, POLITICA DI COESIONE E AFFARI GIURIDICI, PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO REGIONALE 2007-2013
20 LUG 2011
SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Stefania Valeri
 Dirigente
 Regione Abruzzo
 Giunta Regionale
 Servizio Affari Giuridici e Legali
 Via Leonardo Da Vinci
 67100 - L'Aquila
 Italia

Gentile Avv. Valeri,

La ringrazio per la sua lettera del 21 giugno 2011.

Per il rinnovo/modifica dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA, compresi impianti industriali, una verifica di assoggettabilità o screening è richiesta ai sensi dell'allegato II.13, a meno che le variazioni superino le soglie di cui all'allegato I, in tal caso la VIA è necessaria ai sensi dell'allegato I.22. Lo screening determinerà se la VIA è necessaria e l'applicabilità della direttiva VIA, ovviamente, dipenderà dalle opere se siano necessarie o meno ai sensi dell'articolo 1 (2), così come interpretato dalla Corte di Giustizia nei casi C-275/09 e C-02/07.

Se la modifica comporta anche una modifica del permesso IPPC, entrambe le direttive (VIA e IPPC) dovrebbero applicarsi nei rispettivi ambiti, poiché a volte hanno contenuti obbligatori diversi, nonostante le numerose analogie. Spetta all'autorità competente decidere se un cambiamento è sostanziale e in tal caso chiedere una nuova procedura di autorizzazione ai sensi di quanto previsto dalla direttiva IPPC. Tuttavia, non vi è alcun automatismo, se la direttiva IPPC è applicabile, questo non significa che la VIA è sempre necessaria. La modifica, pertanto, di un impianto può richiedere una nuova autorizzazione IPPC, senza necessariamente richiedere uno screening o VIA, più specificatamente nel caso in cui nessuna opera sia necessaria per adattare l'installazione.

Distinti saluti,

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, POLITICA DI COESIONE E AFFARI GIURIDICI, PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO REGIONALE 2007-2013
- 4 AGO 2011
Prol. N. 6724/AMMAGG

RR
 Georges KREMLIS

Il presente atto composto di n. 1 fogli e di n. 1 fasciate è conforme al documento in



GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA

Servizio Affari Giuridici e Legali

Via L. Da Vinci - 67100 L'Aquila

tel. 0862/363287-0862/363290 fax 0862/363300

Prot. n. 5388/11

SPEDITO

L'Aquila, 21 GIU. 2011

Alla Commissione Europea
Direzione Generale Ambiente
c. a Dott. Jonathan Parker
ENV. A.3 - Cohesion Policy and EIA
B -1049
BRUXELLES

Oggetto: Rapporti VIA e AIA (I.P.P.C.): D. Lgs. 29.06.2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". - Quesito.

Con la normativa indicata in epigrafe è stato approvato un nuovo decreto correttivo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e sono state, tra l'altro, introdotte in Italia significative modifiche in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), che, per la prima volta, viene inserita in maniera organica nel Testo Unico Ambientale, nell'ottica di far convergere in un unico testo normativo le disposizioni riguardanti le diverse tipologie di autorizzazione in materia ambientale, la verifica dell'impatto ambientale di nuovi progetti e opere, ed inoltre il coordinamento tra le relative procedure amministrative.

Proprio in relazione a tale ultimo profilo sono sorte alcune perplessità di carattere interpretativo ed applicativo in merito ai rapporti tra VIA ed AIA recentemente novellati all'esito della nuova formulazione del richiamato comma 1 dell'art. 10 per la quale - relativamente alle ipotesi di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in base all'art. 6, comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 - l'AIA può essere richiesta solamente dopo che "ad esito della verifica di cui all'art. 20 (preliminare verifica di assoggettabilità) l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA". Più in particolare i citati dubbi interpretativi attengono alla necessità o meno di sottoporre a verifica di assoggettabilità, in caso di rinnovo AIA, impianti già esistenti e precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs.n.152/06 o, in alcuni casi, quella dell'entrata in vigore della Direttiva 85/337/CE, e dunque realizzati in assenza di ogni valutazione di impatto ambientale.

Il presente atto composto di
n. 2 fogli e di n. 3 fasciate
è conforme al documento in
atti.



GIUNTA REGIONALE

In merito alla problematica del coordinamento tra la procedura di valutazione di impatto ambientale e quella di autorizzazione integrata ambientale sono in realtà intervenute, negli ultimi anni, numerose pronunce della giurisprudenza nazionale, ma dalle stesse non risulta tuttavia desumibile un orientamento che possa definirsi "pacifico".

Da un lato, infatti, il giudice amministrativo, a fronte di una premessa in ordine ai diversi obiettivi della VIA e dell'AIA, finalizzate «*l'una alla tutela dell'ambiente e l'altra alla prevenzione dell'inquinamento*», ha evidenziato come, in assenza di modifiche sostanziali, non sia necessario assoggettare a VIA gli impianti esistenti al momento del rilascio dell'AIA specificando come "per un determinato impianto può essere che siano richieste entrambe o che sia richiesta una sola di esse" (Cons. di Stato, Sez. II, parere n. 1001 del 18 giugno 2008).

Relativamente alla questione del rinnovo dell'AIA, nello stesso parere il Consiglio di Stato ha altresì sottolineato come la disposizione di cui all'art. 7, comma 2 del D. Lgs. n. 59/2005 - oggi art. 29 *sexies*, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 a seguito della modifica introdotta dal D. Lgs. n. 128/2010 - che testualmente recita "in caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, se sottoposti alla normativa di valutazione di impatto ambientale, le informazioni o conclusioni pertinenti risultanti dall'applicazione devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione" vada interpretata, argomentando *a contrario*, nel senso che, in caso di nuovi impianti o di modifica sostanziale, della VIA si debba tenere conto «*solo quando l'attività da autorizzare sia stata, in fatto, sottoposta a tale procedura*» e che - nell'ipotesi di impianti già autorizzati in passato, quando la valutazione di impatto ambientale non era necessaria - la procedura di VIA non debba essere attivata in occasione del rilascio dell'AIA «*almeno fino a quando la precedente autorizzazione non sia giunta alla sua naturale scadenza*».

Il descritto orientamento del giudice amministrativo appare tuttavia contraddetto dalla recente giurisprudenza della Corte Costituzionale che sembra orientata in senso molto più rigoroso.

Nell'ambito di alcuni giudizi vertenti sulla legittimità costituzionale di specifiche disposizioni regionali in materia di autorizzazioni ambientali e valutazioni di impatto ambientale, la Corte Costituzionale sembrerebbe affermare il principio secondo il quale la VIA debba intervenire al momento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di opere esistenti - che siano state o meno sottoposte a VIA - anche in assenza di modifiche sostanziali delle stesse.

Tutto ciò sulla base di motivazioni spesso succinte e argomentazioni sostanzialmente correlate alla inopportunità dell'utilizzo del meccanismo della legge per eludere la procedura amministrativa di rinnovo, volta al controllo dei requisiti anche nel lungo periodo (Corte Cost. sentenza n. 67/2010), piuttosto che alla inammissibilità di previsioni regionali recanti termini eccessivamente dilazionati per la durata di tutte le concessioni, a conforto della riconosciuta rilevanza ambientale degli stessi (Corte Cost. sent. n. 1/2010).



Nella sentenza n. 120/2010 la Consulta, premessa la natura preventiva della VIA rispetto ai mutamenti che inevitabilmente un'opera produce sull'ambiente, ne afferma la necessità nelle ipotesi di impianti esistenti qualora si debba procedere al rinnovo dell'autorizzazione o anche laddove «*da un regime di provvisorietà autorizzativa, si passi alla necessaria verifica in funzione del conseguimento di un'autorizzazione definitiva*».

Appare di tutta evidenza come, alla luce di queste ultime argomentazioni, la VIA finisca per venire assimilata ad una vera e propria autorizzazione all'esercizio dell'impianto, alla stregua dell'AIA, che, come noto, è soggetta a riesame e a rinnovo, ma una simile ricostruzione si pone in conflitto con i principi della normativa comunitaria e nazionale in materia perché finirebbe per ipotizzare, al momento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, l'assoggettabilità di un impianto esistente, posto in esercizio antecedentemente all'entrata in vigore della disciplina in materia di VIA, al procedimento di compatibilità ambientale anche in caso di modifiche non sostanziali: ciò in palese contrasto sia con il principio di prevenzione che ispira l'istituto della VIA, sia con l'art.9 Direttiva n.96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento – recepito con l'art.7, comma 2, D.Lgs.n.59/05 (ora art.6 D.Lgs.152/06)- che rimanda all'applicazione della Direttiva 85/337/CE solo “*in caso di nuovi impianti o di modifiche sostanziali*”, sia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha ammesso l'assoggettabilità a VIA di impianti esistenti in caso di mutamenti territoriali ed ambientali «*solamente in circostanze eccezionali*» (cfr. Corte Giust. Sez. II, 3 luglio 2008 C- 215/06), sia con i più elementari principi di logica posto che, attenendo la VIA alla localizzazione dell'opera, non avrebbe alcun senso attivare il procedimento su un impianto già esistente.

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale innanzi descritto e al fine di indirizzare l'azione amministrativa al rispetto della normativa comunitaria si invita pertanto codesta Commissione a voler esprimere un proprio autorevole parere in merito alla problematica evidenziata e quindi in merito alla necessità, al momento del rinnovo dell'AIA, di sottoporre sempre e comunque a VIA gli impianti preesistenti all'entrata in vigore del D.Lgs.n.152/06 o antecedenti addirittura alla data di entrata in vigore della Direttiva 85/337/CE ed in funzione (c.d.VIA postuma), avendo cura di chiarire, altresì, se, eventualmente, nella valutazione di impatto ambientale della modifica sostanziale apportata all'impianto debba essere considerata, ai fini dell'effetto cumulo, anche la parte già esistente e funzionante.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Avv. Stefania VALERI)



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AMBIENTE

Direzione A - Affari giuridici e politica di coesione

ENV.A.3 Politica di coesione e valutazioni dell'impatto ambientale

Il Capo Unità

Brussels, 20 JUL. 2011

ENV A.3./JP/sb Ares(2011)496005

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO, PROGRAMMA REGIONALE AMBIENTALE, VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
20 LUG 2011
SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Stefania Valeri
 Dirigente
 Regione Abruzzo
 Giunta Regionale
 Servizio Affari Giuridici e Legali
 Via Leonardo Da Vinci
 67100 - L'Aquila
 Italia

Gentile Avv. Valeri,

La ringrazio per la sua lettera del 21 giugno 2011.

Per il rinnovo/modifica dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva VIA, compresi impianti industriali, una verifica di assoggettabilità o screening è richiesta ai sensi dell'allegato II.13, a meno che le variazioni superino le soglie di cui all'allegato I, in tal caso la VIA è necessaria ai sensi dell'allegato I.22. Lo screening determinerà se la VIA è necessaria e l'applicabilità della direttiva VIA, ovviamente, dipenderà dalle opere se siano necessarie o meno ai sensi dell'articolo 1 (2), così come interpretato dalla Corte di Giustizia nei casi C-275/09 e C-02/07.

Se la modifica comporta anche una modifica del permesso IPPC, entrambe le direttive (VIA e IPPC) dovrebbero applicarsi nei rispettivi ambiti, poiché a volte hanno contenuti obbligatori diversi, nonostante le numerose analogie. Spetta all'autorità competente decidere se un cambiamento è sostanziale e in tal caso chiedere una nuova procedura di autorizzazione ai sensi di quanto previsto dalla direttiva IPPC. Tuttavia, non vi è alcun automatismo, se la direttiva IPPC è applicabile, questo non significa che la VIA è sempre necessaria. La modifica, pertanto, di un impianto può richiedere una nuova autorizzazione IPPC, senza necessariamente richiedere uno screening o VIA, più specificatamente nel caso in cui nessuna opera sia necessaria per adattare l'installazione.

Distinti saluti,

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO, PROGRAMMA REGIONALE AMBIENTALE, VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
- 4 AGO 2011
Prot. N. 6724/AMMAGG

PP
 Georges KREMLIS

Il presente atto composto di n. 2 fogli e di n. 1 facciate è conforme al documento in atti. *PP*